

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Verena Klausner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Dr. Oskar Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Mitarbeiter - Collaboratori  
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

<b>numero:</b>	56i
<b>del:</b>	2015-07-08
<b>autore:</b>	Dr. Peter Winkler

## Circolare

A tutti gli autotrasportatori

### Credito di imposta: deduzione forfetaria per autotrasportatori

#### 1 Deduzioni per i trasporti

Come noto<sup>1 2</sup> a favore delle **imprese di autotrasporto** sono previste delle deduzioni forfetarie giornaliere per spese non documentate nonché un'ulteriore deduzione in caso di utilizzo di determinati veicoli.<sup>3</sup> A tal fine é necessario predisporre un prospetto riepilogativo dei singoli trasporti effettuati.

##### 1.1 Requisito soggettivo

La deduzione forfetaria spetta a tutte le imprese con licenza di autotrasporto di merci in conto terzi, aventi i seguenti requisiti:

- forma giuridica
  - ditta individuale
  - società di persone
- tenuta della
  - contabilità semplificata
  - contabilità ordinaria per opzione
- trasporti effettuati personalmente:
  - dall'imprenditore nelle ditte individuali
  - da un socio nelle società di persone;

Per i trasporti effettuati dai dipendenti o dai collaboratori familiari dell'impresa, nonché a favore delle imprese che devono tenere la contabilità ordinaria, poiché non viene superata la soglia di Euro 400.000,00 di fatturato<sup>4</sup>, non spetta alcuna deduzione.

##### 1.2 Requisito oggettivo

La deduzione forfetaria spetta per determinati trasporti e si applica sul reddito imponibile a fini Irpef. La deduzione non ha rilevanza a fini Irap.

Tali deduzioni spettano una volta al giorno indipendentemente dal numero di viaggi effettuati.

1 Cfr. Ns. circolare n. 5 del 17.1.2008 punto.5.17.1+2

2 Comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 02.07.2015

3 Art. 66 comma 5 DPR 917/1986

4 Art. 18 comma. 1 VPR 600/1973, modificato con Art. 7 comma. 2 lettera m DL 70/2011

<b>Deduzione forfetaria giornaliera 2012</b>	<b>Ambito territoriale del trasporto</b>
35 % dell'importo nell'ambito della Regione: 6,30 Euro <sup>5</sup>	nel Comune in cui ha sede l'impresa
18,00 Euro <sup>6</sup>	Oltre il Comune, ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti
30,00 Euro <sup>7</sup>	Oltre la Regione o le Regioni confinanti

Per poter beneficiare della deduzione, i trasporti devono essere documentati in apposito prospetto.

Alleghiamo alla presente circolare un modello di schema riepilogativo in tal senso. Eventualmente su richiesta saremo disponibili a metterVi a disposizione apposita tabella in formato elettronico OpenOffice Calc o Microsoft Office Excel.

## 2 Deduzione per determinati veicoli

A favore delle imprese in contabilità semplificata, oltre alla deduzione per trasporti con veicoli di massa non superiore a 3.500 Kg, spetta una **ulteriore** deduzione di Euro 154,94 per veicolo pro anno<sup>8</sup>.

Il veicolo deve essere esclusivamente utilizzato nell'attività di impresa ed essere di proprietà o anche posseduto a titolo diverso dalla proprietà (p.es. Leasing) dall'imprenditore<sup>9</sup>.

In caso di acquisto o cessazione del veicolo in corso d'anno la deduzione va ragguagliata ad anno con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun motoveicolo/autoveicolo.<sup>10</sup>

## 3 Deduzione forfetaria per trasferte


Indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato, alle imprese di autotrasporto spetta, in alternativa alla deduzione analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, una deduzione forfetaria giornaliera di Euro 59,65 in ambito nazionale e di Euro 95,80 all'estero<sup>11</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



**Allegato:** Tabella

<sup>5</sup> Comunicato Stampa Agenzia delle entrate 02.7.2015

<sup>6</sup> Comunicato Stampa Agenzia delle entrate 02.7.2015

<sup>7</sup> Comunicato Stampa Agenzia delle entrate 02.7.2015

<sup>8</sup> Art. 66 comma 5 VPR 917/1986

<sup>9</sup> Circolare Direttore Agenzia delle Entrate n. 1/E dd. 3.1.2001

<sup>10</sup> Circolare Direttore Agenzia delle Entrate n. 1/E dd. 3.1.2001

<sup>11</sup> Art. 95 comma 4 DPR 917/1986



